

— Euro 1.756.456,00 alla Provincia di Perugia;

— Euro 518.892,00 alla Provincia di Terni;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

*Omissis*

*(Vedasi dispositivo deliberazione)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 2023, n. 1210.

**Approvazione dello Schema di Convenzione quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo di persone disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e art. 33 legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 e s.m.i..**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "**Approvazione dello Schema di Convenzione quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo di persone disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e art. 33 legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 e s.m.i..**" e la conseguente proposta dell'Assessore Michele Fioroni;

Preso atto:

- a) della proposta di schema di Convenzione predisposta dal Direttore di ARPAL Umbria;
- b) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- c) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Vista la Legge Regionale 14 febbraio 2018, n. 1 con la quale è stata disciplinata la programmazione e l'attuazione integrata delle politiche della Regione in materia di lavoro ed apprendimento permanente, incluso il collocamento mirato, ed è stata istituita l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) così come da ultimo modificata ed integrata con Legge Regionale 7 luglio 2021, n. 11;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*

1) di approvare, per i successivi adempimenti di ARPAL Umbria, lo schema di Convenzione quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo di persone disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai sensi dell'art. 14 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e art. 33 Legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 quale allegato A) al presente atto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di disporre la pubblicazione del presente atto, completo dell'allegato A, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e sul portale istituzionale di ARPAL Umbria.

*La Presidente*  
TESEI

*(su proposta dell'assessore Fioroni)*

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Approvazione dello Schema di Convenzione quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo di persone disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e art. 33 legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 e s.m.i..**

Con il presente documento:

Visti:

- la L. 12 marzo 1999 n. 68/99 recante “Norme sul diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.;
- il DPR 10 ottobre 2000, n. 333 recante il “Regolamento per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- il D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 di “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 303” e s.m.i. e, in particolare:
  - l’art. 14 che prevede la possibilità, per i datori di lavoro, di assolvere parzialmente agli obblighi di assunzione di personale disabile mediante il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali. Un datore di lavoro può stipulare con il Servizio per il collocamento dei disabili competente ed una cooperativa sociale, una convenzione nella quale si obbliga a conferire una commessa di lavoro alla cooperativa sociale che si impegna ad assumere almeno un disabile, individuato dalla stessa cooperativa o dai servizi competenti. I disabili assunti dalla cooperativa sono conteggiati dal datore di lavoro ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/99.

Considerato che la sua attuazione è subordinata all’adozione di una convenzione quadro nella quale devono essere definiti e regolati gli elementi indicati al comma 2 del suddetto art. 14, quali la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, al fine che le stesse siano valutate congrue per assolvere agli obblighi di assunzione di personale disabile, oppure l’individuazione del limite massimo di copertura delle quote d’obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

Visto lo schema di Convenzione quadro che ARPAL Umbria stipula con i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs 276/2003. A seguito della stipula della convenzione quadro si potrà procedere con la stipula di singole convenzioni di affidamento tra ARPAL Umbria e i datori di lavoro obbligati all’assunzione ai sensi della legge 68/99 e la cooperativa sociale, finalizzate all’inserimento lavorativo in cooperative sociali di disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. In tal modo possono essere avviati al lavoro, in contesti lavorativi protetti, soggetti per i quali sarebbe altamente improbabile un inserimento lavorativo direttamente in aziende private.

Nella Convenzione quadro proposta sono regolamentate le modalità di individuazione dei datori di lavoro che possono stipulare le convenzioni e delle persone disabili da inserire nelle cooperative sociali; si prevede che detta modalità di assolvimento degli obblighi di legge sia possibile nel limite massimo del 30% dell’intera quota di obbligo. I Servizi competenti valuteranno la congruità del valore della commessa conferita con i costi sostenuti dalla Cooperativa sociale (numero disabili assunti, costi per l’esecuzione della commessa e per la messa a disposizione di figure professionali di supporto). Tali costi dovranno essere dettagliati dalla Cooperativa sociale al momento della stipula della convenzione.

Nello schema di convenzione quadro si prevedono le procedure per la stipula della convenzione di affidamento e per la gestione della stessa, un sistema di monitoraggio e una vigenza triennale della Convenzione quadro, tacitamente rinnovabile.

La Convenzione quadro potrà essere sottoscritta, anche in momenti successivi, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del D.lgs. n. 276/2003, dalle associazioni datoriali e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali. Al fine di un maggior coinvolgimento delle persone disabili nell’attuazione di questa modalità di inserimento lavorativo, anche se non previsto dall’art. 14 del summenzionato D.lgs. n. 276/2003, la Convenzione quadro potrà essere sottoscritta dalle associazioni rappresentative di persone disabili.

Si precisa che rimane ferma la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell’art. 12 bis della L. 68/99, inserito dall’art. 1, comma 37, lett. b), della L. 24 dicembre 2007, n. 247 e modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, che prevede che gli uffici competenti possano stipulare con i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti tenuti all’obbligo di assunzione di disabili (soggetti conferenti) e le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155; i datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione di disabili con base di computo fino a 14 dipendenti (soggetti destinatari), apposite convenzioni, della durata minima di tre anni e nei limiti del 10 per cento della quota di riserva con arrotondamento all’unità più vicina,

finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

*Omissis*

*(Vedasi dispositivo deliberazione)*

ALLEGATO A

pag. 1 di 7

**Convenzione Quadro ex art. 14 Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 “Accordo per l’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali delle persone disabili con gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario” e art. 33 Legge regionale 14 febbraio 2018, n.1 e ss.mm.ii.**

Agenzia Regionale Politiche attive del lavoro- ARPAL Umbria

E

Le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dell’Umbria

E

Le associazioni di rappresentanza assistenza e tutela delle cooperative di cui all’art. 1 comma 1, lettera b) della L. 381/1991, con i consorzi di cui all’art. 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al D. Lgs. 112/2017

E

Le associazioni rappresentanti di persone disabili

**SOTTOSCRIVONO LA PRESENTE CONVENZIONE**

#### **Art. 1 – Finalità**

Obiettivo condiviso di tutte le parti firmatarie è l’inserimento mirato dei lavoratori con disabilità che abbiano rilevanti difficoltà a inserirsi nel contesto lavorativo ordinario; l’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 prevede la stipula di convenzioni quadro aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della Legge n. 381/1991 da parte di datori di lavoro in obbligo di assunzione ai sensi della legge 68/99, al fine di ampliare la gamma degli strumenti e delle modalità con cui la normativa consente che si realizzi il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Il valore della commessa deve essere almeno del 20% superiore al costo del personale assunto dalla cooperativa sociale.

#### **Art. 2 – Oggetto della convenzione quadro**

La convenzione quadro detta gli obiettivi, le finalità, le condizioni e le modalità del conferimento alle cooperative sociali di commesse di lavoro da parte dei datori di lavoro, tramite la stipula di convenzioni di affidamento trilaterali da sottoscrivere da parte di ARPAL Umbria, datore di lavoro obbligato (anche gruppi di imprese ex art. 2359 codice civile) e cooperativa sociale (art. 1, co. 1, lett.b) o consorzio (art. 8) di cui alla L. 381/1991 a parziale copertura dell’obbligo di assunzione di disabili previsto dalla legge 12 marzo 1999 n. 68.

### **Art. 3 – Percentuali di copertura della quota d'obbligo**

La copertura della quota d'obbligo è consentita con le seguenti modalità:

- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, non può superare il 20% della percentuale di riserva complessiva nel caso di assunzione di lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e smi), elevabile al 30% nel caso di assunzione di lavoratore disabile con disabilità psichico/intellettiva o che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle sopra citate o con riconoscimento dello stato di gravità ai sensi della L. 104/92, ed è subordinata, per la quota rimanente, all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di assunzione complessivi.
- per i datori di lavoro da 36 a 50 dipendenti è possibile l'inserimento di una unità.
- per i datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti, è possibile l'inserimento di una unità a seguito di motivata richiesta che dimostri le rilevanti difficoltà di inserimento lavorativo di disabili nel contesto lavorativo aziendale, da valutare in sede di Comitato Tecnico.

Qualora l'azienda abbia già attive o intende attivare convenzioni ex artt. 12 e/o 12 bis della Legge n. 68/99, sarà in ogni caso possibile attivare la convenzione ex art. 14 del D.lgs. n. 276/2003 solo per una percentuale massima residua tale da non superare, sommando gli istituti utilizzati, il limite percentuale massimo del 30 %.

### **Art. 4 – Requisiti dei lavoratori**

I lavoratori disabili devono essere iscritti nella graduatoria di cui all'art. 8 della L. 68/99 e devono essere persone con disabilità fisica con percentuale dal 60% al 79% (copertura della quota d'obbligo max 20%) o psichico/intellettiva o fisica con percentuale pari o superiore all'80% o con riconoscimento dello stato di gravità ai sensi della L. 104/92 (copertura della quota d'obbligo max 30%).

I lavoratori non devono aver risolto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la cooperativa sociale o con il datore di lavoro committente nei 3 mesi precedenti la stipula della convenzione di affidamento.

### **Art. 5 – Requisiti dei datori di lavoro**

Possono conferire commesse alle cooperative sociali o loro consorzi i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art. 3 della L. 68/99 che abbiano già coperto la residua quota d'obbligo o che abbiano avviato le procedure di assolvimento degli obblighi tramite misure concordate con gli uffici competenti.

Devono avere almeno una sede operativa nel territorio regionale di stipula o in territorio regionale diverso previo intesa tra gli uffici del Collocamento mirato dei territori coinvolti.

I datori di lavoro devono applicare il contratto collettivo di categoria sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e non devono avere in corso procedure concorsuali.

**ALLEGATO A**

pag. 3 di 7

**Art. 6 – Requisiti delle cooperative sociali o loro consorzi**

Le cooperative sociali o loro consorzi devono avere almeno una sede operativa nel territorio regionale di stipula della convenzione; devono essere iscritte all'albo regionale da almeno un anno e in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali dei dipendenti nonché con le norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro; devono essere iscritte da almeno un anno alla CCIAA; l'esercizio dell'attività imprenditoriale non deve essere limitato alla sola commessa oggetto della convenzione; non devono avere in corso procedure concorsuali; devono applicare il contratto collettivo nazionale delle Cooperative Sociali, ovvero altri contratti previsti dallo stesso, sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; devono essere in regola con gli obblighi della L. 68/99 e aver assolto agli impegni di impiego di persone disabili derivanti da precedenti acquisizioni di commesse ai sensi della presente convenzione, salvo per cause non imputabili alla cooperativa; devono avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 e ss.mm.ii.

**Art. 7 – Stipula delle convenzioni**

I datori di lavoro che intendono avvalersi di quanto previsto dalla presente convenzione quadro, devono presentare al servizio competente la convenzione di affidamento redatta in conformità con il modello adottato. In caso di variazione della situazione occupazionale rispetto all'ultimo prospetto informativo inviato, la bozza di convenzione deve essere accompagnata da un aggiornamento del suddetto prospetto.

Dal momento della presentazione della richiesta e sino alla comunicazione dell'esito della medesima da parte dell'Ufficio per il collocamento mirato, nei confronti del datore di lavoro è sospeso l'obbligo di cui all'art. 3, Legge 68/1999 limitatamente al numero dei posti da coprire con la stipula della convenzione trilaterale.

I datori di lavoro presentano richiesta ai servizi competenti, specificando: la posizione rispetto agli obblighi previsti e assunti ai sensi della Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii. del datore di lavoro conferente la commessa; le caratteristiche della commessa, con particolare riferimento alla tipologia dei prodotti e/o servizi conferiti, al valore previsto, alla durata, ai tempi di attuazione, e anche alle modalità di esecuzione della commessa; il numero di inserimenti di disabili previsti, nonché le mansioni assegnate agli stessi, e la retribuzione garantita ai disabili assunti; gli ulteriori dati richiesti ai fini della stipula della convenzione secondo lo schema predisposto.

Successivamente all'individuazione del/i lavoratore/i disabile/i in possesso delle caratteristiche richieste che abbia/abbiano dato la disponibilità all'inserimento in cooperativa, i servizi competenti, previa verifica dei requisiti, convocano i datori di lavoro e le cooperative sociali o loro consorzi e procedono alla stipula della convenzione.

Il contratto di affidamento, oggetto della convenzione, non potrà prevedere una durata inferiore a 9 mesi.

Entro trenta giorni dalla stipula della convenzione il datore di lavoro dovrà conferire la commessa concordata e trasmettere entro i successivi 10 giorni al servizio competente apposita attestazione, utilizzando i modelli predisposti.

Entro sessanta giorni successivi al conferimento delle commesse la cooperativa sociale dovrà procedere con l'assunzione dei disabili dedotti in convenzione con contratto di tipo subordinato a tempo determinato della durata di almeno 9 mesi o indeterminato; in entrambi i casi può essere stipulato un contratto in part time, ma con orario settimanale superiore al 50 % dell'orario ordinario.

**Art. 8 – Entità della commessa**

I Servizi competenti incaricati verificano la congruità del valore della commessa con i costi del lavoro previsti dal contratto delle cooperative sociali in relazione all'inquadramento del lavoratore, comprensivo degli oneri sociali, previdenziali, assicurativi e della quota del TFR, tenuto conto dell'attività da svolgere e dell'impegno organizzativo richiesto per l'esecuzione dell'ordine oggetto della commessa, nonché dei costi per le figure professionali di supporto in possesso di adeguate competenze e standard tecnici relativi alle strutture, che le cooperative sono tenute ad assicurare per un efficace inserimento lavorativo.

Il costo dell'inserimento lavorativo è dichiarato e dettagliato dalla cooperativa.

Al fine della determinazione del valore della commessa la componente del costo dell'inserimento lavorativo dovrà essere maggiorata di una percentuale di almeno il 20%.

La copertura del valore della commessa, ordinariamente pari al costo di una unità a tempo pieno, può anche avvenire tramite l'assunzione di due lavoratori disabili con contratti part time.

Le aziende assolvono gli obblighi previsti dalla L. 68/99 purché il valore della commessa corrisponda almeno alla copertura del costo di un'assunzione part-time, superiore alla metà dell'orario previsto nel contratto di lavoro dell'azienda committente maggiorato del 20%. Se il valore della commessa è pari ad un rapporto di lavoro part-time, la cooperativa può assumere la persona per un numero di ore proporzionale al valore della commessa o con orario di lavoro superiore, con le ore eccedenti a carico della stessa cooperativa sociale.

I servizi competenti incaricati attestano al datore di lavoro il numero dei disabili da computarsi, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 68/99, per effetto della commessa conferita.

**Art. 9 – Modalità dell'inserimento lavorativo in cooperativa dei lavoratori con disabilità**

L'inserimento lavorativo del disabile in cooperativa avviene a seguito di specifica autorizzazione (nulla osta) dell'Ufficio Collocamento Mirato, rilasciata a fronte di richiesta nominativa, a condizione che il lavoratore con disabilità individuato sia in possesso delle caratteristiche previste dall'art. 4 della presente Convenzione Quadro. L'assunzione della persona con disabilità in cooperativa può avvenire con contratti di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a nove mesi, sia pieno che parziale, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

La persona disabile da inserire, che deve essere iscritta agli elenchi art. 8 della Legge n. 68/99, può essere individuata dalla cooperativa sociale che sottoscrive la convenzione.

In alternativa i servizi competenti, con la eventuale collaborazione dei servizi di integrazione lavorativa delle ULSS, individuano, in sede di Comitato Tecnico, i lavoratori con disabilità iscritti tenendo conto delle capacità lavorative del disabile e della compatibilità delle stesse con l'attività inerente la commessa di lavoro e tenuto conto della parità di genere.

Non potranno essere oggetto di convenzione i lavoratori già presenti nella cooperativa.

Possono essere oggetto di inserimento lavorativo le persone disabili che sono già state coinvolte in precedenti esperienze ex art. 14, D.Lgs. n. 276/2003 e per cui il Comitato tecnico, di cui alla legge n. 68/99, abbia accertato che non siano pronti per un inserimento diretto in azienda. Tali lavoratori disabili, a giudizio del Comitato tecnico di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), della legge 68/99, devono presentare particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

**ALLEGATO A**

pag. 5 di 7

Il Servizio competente e il Comitato tecnico di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), della Legge n. 68/99 verificano la qualità delle condizioni lavorative all'interno delle cooperative, con particolare riguardo alla tutela della salute e del benessere dei disabili inseriti, nonché alla promozione delle loro competenze lavorative e socio-relazionali.

Al termine dei contratti di lavoro dei disabili inseriti, i servizi competenti, con il supporto del Comitato tecnico ex art. 6, comma 2, lett. b), della Legge n. 68/99, in accordo con eventuali altri servizi che abbiano seguito l'inserimento del disabile, valutano le capacità lavorative acquisite e sviluppate dai singoli disabili nel corso dell'esperienza lavorativa svolta in cooperativa, ai fini dell'inserimento diretto nell'azienda conferente la commessa o, nel caso ciò non sia possibile, in altri contesti aziendali adeguati, con il consenso dell'interessato. In caso contrario si valuta la possibilità di proseguire ulteriormente il percorso formativo/lavorativo in cooperativa.

**Art. 10 Gestione delle convenzioni**

Il contratto di affidamento stipulato tra azienda e cooperativa sociale, oggetto della convenzione, rimane in essere per la durata prevista dallo stesso anche se il datore di lavoro conferente entra in una situazione di sospensione dagli obblighi della Legge n. 68/99.

Nel caso di risoluzione del contratto di lavoro di uno o più disabili per causa non imputabile alla cooperativa rimarrà valido l'assolvimento degli obblighi di cui alla L.68/99 del datore di lavoro fino all'individuazione del/dei nuovo/i lavoratore/i che dovrà avvenire entro 60 giorni. Oltre tale termine il datore di lavoro tornerà in obbligo di assunzione.

Qualora i contratti di affidamento vadano a scadenza senza richiesta di proroga o rinnovo, il datore di lavoro deve, prima della scadenza, definire con i servizi competenti le modalità di adempimento a copertura degli obblighi previsti dalla legge, anche mediante stipula di convenzione di programma ex art. 11, Legge n. 68/99.

Nell'eventualità che il datore di lavoro, all'interno dei limiti di copertura delle quote d'obbligo, intenda affidare una nuova commessa alla stessa cooperativa con diverso contratto di affidamento, il servizio competente stipula una nuova convenzione con le parti, valutati i risultati raggiunti nelle convenzioni in corso o precedenti in termini di inserimento lavorativo dei disabili.

Le convenzioni trilaterali, stipulate ai sensi del presente accordo, hanno una durata minima di 12 mesi. Possono essere prorogate alle medesime condizioni definite precedentemente per un eguale periodo, oppure può essere stipulata una nuova convenzione con condizioni differenti.

Alla scadenza della commessa le imprese devono adempiere agli obblighi di assunzione di cui alla Legge 68/99 mediante assunzioni da effettuarsi entro 60 giorni dalla conclusione delle commesse oppure con ricorso agli altri istituti e strumenti previsti dalla L.68/99.

Le cooperative sociali e i loro consorzi entro il 31 gennaio di ciascun anno, con riferimento all'anno precedente, devono presentare al Servizio competente un prospetto contenente il numero, l'entità e i committenti delle commesse attive nell'anno e i riferimenti dei lavoratori disabili impiegati in cooperativa per ogni singola commessa.

**Art. 11 – Monitoraggio**

ARPAL Umbria, tramite il Servizio competente, provvede a monitorare annualmente l'andamento delle convenzioni e a predisporre un apposito rapporto sulla base dei dati raccolti in relazione ai principali elementi di carattere quantitativo e qualitativo. Il rapporto potrà essere presentato alle Associazioni firmatarie della presente convenzione quadro.

**Art. 12 – Inadempimento della commessa**

La validità e l'efficacia del contratto di affidamento della commessa costituiscono presupposto di validità della convenzione trilaterale. Ne consegue che qualunque inadempienza del datore di lavoro o lo scioglimento del contratto di affidamento della commessa comporterà la decadenza della convenzione. Le parti sono tenute a comunicare immediatamente all'Ufficio per il collocamento mirato il verificarsi di qualunque causa di scioglimento del contratto di affidamento della commessa. Il servizio competente, a seguito di opportune verifiche ed eventuale diffida, determinerà la decadenza del datore di lavoro dagli effetti della parziale copertura degli obblighi di cui alla Legge n. 68/99.

**Art. 13 – Durata della convenzione quadro**

La presente convenzione quadro ha durata triennale ed è tacitamente rinnovata qualora le parti, che hanno sottoscritto l'accordo, non ne richiedano un riesame. Le parti si impegnano a rivedere i contenuti della convenzione quadro qualora le disposizioni contenute nell'art.14 del D.lgs. n. 276/2003 siano modificate da successivi provvedimenti normativi.

**Art. 14 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Data \_\_\_\_\_

**ALLEGATO A**

pag. 7 di 7

▶ ARPAL Umbria

▶ I rappresentanti delle associazioni datoriali:

▶ I rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori:

▶ I rappresentanti delle associazioni dei disabili